

R.G. 3/2022- PROCEDURA DA SOVRAINDEBITAMNETO

TRIBUNALE DI PALERMO

SEZIONE FALLIMENTARE

Decreto di fissazione dell'udienza ex art. 10 L. n. 3/2012

Il Giudice delegato

letta la proposta di accordo di ristrutturazione dei debiti ex art. 9 L. n. 3/2012, depositata da SCACCIAFERRO Giovanni Battista in data 27/4/2022 e assegnata al Gd in data 29/4/2022;

rilevato che alla proposta risulta allegata tutta la documentazione prescritta dall'art. 9 comma 2. L. 3/2012, nonché la relazione di attestazione della fattibilità del piano redatta dall'avv. Maria Gabriella Varrica, quale Organismo di Composizione della Crisi;

considerato che risulta dimostrato lo stato di sovraindebitamento dei proponenti;

verificata la ricorrenza dei requisiti previsti dagli artt. 7, 8 e 9 L. cit.;

rilevato che, sebbene la proposta preveda la suddivisione dei creditori in classi, ciascun creditore sarà chiamato ad esprimere il proprio voto individualmente ed in ragione dell'ammontare del proprio credito e l'accordo verrà omologato ove raggiungerà la maggioranza prevista dall'art. 11 L. 3/2012;

visto l'art. 10 L. cit.;

FISSA

per la comparizione delle parti dinanzi a sé l'udienza del **5 luglio 2022, ore 10:00;**

dispone che la proposta ed il presente decreto siano comunicati, a cura del Professionista, almeno trenta giorni prima dell'udienza, a tutti i creditori presso la residenza o la sede legale, tramite telegramma, lettera raccomandata con avviso di ricevimento, telefax o per posta elettronica certificata; i creditori dovranno fare pervenire al Professionista, con le medesime modalità almeno dieci giorni prima dell'udienza fissata, dichiarazione sottoscritta del proprio consenso alla proposta; in mancanza di comunicazione, si riterrà che abbiano prestato consenso alla proposta;

dispone che, almeno trenta giorni prima dell'udienza, il piano ed il presente decreto, eliminati i dati sensibili, siano pubblicati, a cura del Professionista, sul sito www.tribunale.palermo.it;

dispone che, sino al momento in cui il provvedimento di omologazione diventi definitivo, non possono, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni esecutive individuali, né disposti sequestri conservativi, né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio dei debitori, da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore.

Manda alla Cancelleria per la comunicazione ai proponenti ed al Professionista avv. Maria Gabriella Varrica.

Palermo, 5/5/2022.

Il Giudice delegato

Alessia Giampietro

Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29.12.2009, n. 193, conv. con modd. dalla L. 22.2.2010 n. 24, e del Decreto Legislativo 7.3.2005, n. 82, e succ. modd. e intt., e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21.2.2011. n. 44.

Avv. Maria Gabriella Varrica
Via Riccardo Wagner, 12
90139 - Palermo-
tel 091326066- fax 091326066 – cell. 3339268740
pec:mariagabriellavarrica@pecavvpa.it

TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE FALLIMENTARE

All. Ill.mo Sig. Giudice Delegato alle procedure di composizione della crisi da Sovraindebitamento di cui alla legge 27/01/2012 n. 3 e succ. mod.

RELAZIONE PARTICOLAREGGIATA
Ex art. 7, comma 1, e seguenti L. 3/2012

Debitore: Debitore: Signor. Scacciaferro Giovanni Battista, nato a Palermo il 8 novembre 1967 cf. [REDACTED]

Professione: dipendente a tempo indeterminato presso Istituto comprensivo L. da Vinci/ Carducci - con la qualifica di collaboratore scolastico

Gestore della crisi: Avvocato Maria Gabriella Varrica C.F. VRRMGB80M52G273F, con studio in Palermo Via Riccardo Wagner, 12, pec:mariagabriellavarrica@pecavvpa.it email: avvocatovarrica@libero.it, p.iva 05866160822, polizza assicurativa n. 1/39197/122/180295440

* * * * *

1. Premessa

1.1 Il sottoscritto avvocato Maria Gabriella Varrica C.F. VRRMGB80M52G273F, iscritta all'ordine degli avvocati di Palermo n. 6233, con studio in Palermo Via Riccardo Wagner, 12, con provvedimento del 18 ottobre 2021 veniva nominata (doc. 1) dall'OCC di Palermo nella persona del suo referente Dott. Alessio D'Oca, quale professionista incaricato di assolvere le funzioni di gestore della crisi ai sensi del comma 9 e dell'art. 15 della legge 3/2012, nell'ambito della procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento richiesta dal [REDACTED] (d'ora in poi debitore).

1.2 Il sottoscritto professionista, in data 20 ottobre 2021, accettava l'incarico (doc. 2).

1.3 Il sottoscritto dichiara di essere in possesso dei requisiti di cui all'art. 28 del regio decreto 267/1942 e di trovarsi nelle condizioni soggettive prescritte dall'art. 15 della legge n. 3 27/01/2012 ed inoltre attesta:

- 1) Che non sussistono in relazione alla sua persona condizioni di incompatibilità per l'espletamento dell'incarico;
- 2) Che non si trova in situazioni di conflitto d'interesse;
- 3) Che non ha mai ricevuto né sta attualmente espletando alcun incarico professionale per conto del debitore interessato del Piano;
- 4) Che non è coniuge, parente o affine entro il quarto grado del debitore persona fisica.

* * * * *

1.4 Il piano, redatto e depositato dal [redacted] presso l'OCC in data 2 agosto 2021, era corredato della seguente documentazione:

- Elenco dei creditori (redatto dal sig. [redacted]) con l'indicazione delle somme dovute (doc. 3);

Successivamente è stata trasmessa al sottoscritto la seguente documentazione:

- Certificato carichi pendenti;
- Casellario giudiziale
- Certificato residenza;
- Documentazione crif;
- Elenco spese mensili;
- Estratto per riassunto atti matrimonio;
- Autocertificazione sig. [redacted] stato di famiglia + dichiarazione
- Relazione circa le cause del sovraindebitamento;
- report banca D'Italia;
- verbale mancata conciliazione con Ifis e Mb Credit;
- Modello 730 anni 2019, 2020, 2021;
- Cedolini maggio – ottobre 2021
- Estratto conti 2016- 2019;
- Atto di precetto IFIS;
- Documenti relativi alla carta findomestic;
- Documenti relativi al finanziamento Eurocqs;
- Documenti relativi a finanziamento Finitalia;

- Ricorso per decreto ingiuntivo MB Credit Solution;
- Atto di precetto notificato da Ifis il 16 giugno 2021 e atto di pignoramento presso terzi, iscritto a ruolo presso il Tribunale di Palermo - R.G. 3640/2021, con udienza di dichiarazione del terzo 25/03/2022- Giudice, Dott.ssa Barbera.

2. Attività Gestore

2.1 Lo scrivente professionista, in qualità di gestore della crisi, presa visione della domanda introduttiva presentata dal sig. Scacciaferro, inoltrava richieste di precisazione credito a MB CREDIT SOLUTION, BANCA IFIS, EUROCCS, FINITALIA, FINDOMESTIC, RISCOSSIONE SICILIA, AGENZIA ENTRATE e COMUNE DI PALERMO.

2.2 Ricevuto riscontro in relazione alle suddette richieste (doc.22 a doc. 29), il sig. Scacciaferro consegnava al sottoscritto gestore: dichiarazione sostitutiva di non aver compiuto atti dispositivi negli ultimi 5 anni e contestuale dichiarazione sostitutiva dell'assenza di atti impugnati dai creditori negli ultimi 5 anni (doc. 30), autocertificazione inventario (doc. 31), elenco beni mobili-immobili - c/c e giacenza media elenco creditori con somme dovute (doc. 32).

2.3 Successivamente, il sottoscritto procedeva all'analisi unitaria di tutta la documentazione, ivi inclusa, quella precedentemente fornita dal debitore.

3. Il sovraindebitamento del ricorrente.

3.1 Preliminarmente all'esposizione delle valutazioni sostanziali riguardanti il contenuto della proposta avanzata dal debitore, si rappresenta la situazione di sovraindebitamento nella quale il sig. Scacciaferro si è venuto a trovare nel corso degli ultimi anni.

In primo luogo si puntualizza che il 

- **risulta versare in stato di sovraindebitamento**, ai sensi dell'art. 6, comma 2, lett. a) della citata legge in quanto si trova *"in una situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, che determina la rilevante difficoltà di adempiere le proprie obbligazioni, ovvero la definitiva incapacità di adempierle regolarmente;*

- **non è soggetto a procedure concorsuali** diverse da quelle regolate nel capo II della Legge 3/2012;

- **non ha utilizzato nei precedenti** cinque anni uno strumento di cui alla legge 3/2012 (piano accordo o liquidazione);

- **non ha subito per cause** ad Egli imputabili uno dei provvedimenti di cui agli artt. 14 e 14 bis;

- **ha fornito** documentazione che consente di ricostruire compiutamente la sua situazione economica e patrimoniale;

- **non ha** già beneficiato dell'esdebitazione per due volte;

-**non risulta** abbia commesso atti diretti a frodare le ragioni dei creditori

3.2 L'art. 9, comma 2, della L. 3/2012 richiede che alla proposta di accordo per la composizione della crisi da sovraindebitamento debba essere allegata l'attestazione sulla fattibilità e veridicità del piano del piano depositato presso il Tribunale del luogo di residenza del debitore e di convenienza rispetto l'alternativa liquidatoria

L'art. 15, comma 6, L. 3/2012, stabilisce infatti che *"Lo stesso Organismo verifica la veridicità dei dati contenuti nella proposta e nei documenti allegati, attesta la fattibilità del piano ai sensi dell'articolo 9, comma 2"*.

Pertanto, alla luce di quanto sopra, al fine di rendere maggiormente esaustivo l'espletamento del proprio incarico, lo scrivente ritiene di integrare il proprio giudizio attenendosi alle disposizioni previste dall'art. 9, comma 3 bis 1, L. 3/2012, relative alle prescrizioni riguardanti il contenuto della Relazione da redigersi in occasione dell'accordo di composizione della crisi; tali prescrizioni rappresentano un importante punto di riferimento anche per la redazione della presente relazione, nonché consentono di esporre in modo completo le informazioni necessarie ai creditori per poter esprimere il proprio giudizio sulla proposta. Ne consegue che, ai sensi del combinato disposto degli articoli 9 e 15, della L. 3/2012, la seguente Relazione avrà il seguente contenuto:

Art. 9 comma 3-bis.1.

Alla domanda di accordo di composizione della crisi deve essere allegata una relazione particolareggiata dell'organismo di composizione

della

crisi,

che deve contenere:

- a) l'indicazione delle cause dell'indebitamento e della diligenza impiegata dal debitore nell'assumere le obbligazioni;
- b) l'esposizione delle ragioni dell'incapacità del debitore di adempiere le obbligazioni assunte;
- c) l'indicazione dell'eventuale esistenza di atti del debitore impugnati dai creditori;
- d) la valutazione sulla completezza e sull'attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda, nonché sulla convenienza del piano rispetto all'alternativa liquidatoria;
- e) l'indicazione presumibile dei costi della procedura;
- f) la percentuale, le modalità e i tempi di soddisfacimento dei creditori;
- g) l'indicazione dei criteri adottati nella formazione delle classi, ove previste dalla proposta.

3-bis.2. L'organismo di composizione della crisi, nella sua relazione, deve indicare anche se il soggetto finanziatore, ai fini della concessione del finanziamento, abbia tenuto conto del merito creditizio del debitore.

Nel caso di proposta formulata da un consumatore, si applica quanto previsto alla lettera e) del comma 3-bis.

4. Dati anagrafici del debitore - composizione del nucleo familiare – Situazione reddituale e quantificazione delle spese mensili necessarie per il sostentamento della famiglia

4.1 Il debitore è il sig. **[REDACTED]**, nato il **[REDACTED]** a **[REDACTED]** il **[REDACTED]** 1967, c.f. **[REDACTED]**, residente a **[REDACTED]** via **[REDACTED]** n. **[REDACTED]**

Professione: impiegato – dipendente del ministero dell'istruzione con qualifica di collaboratore scolastico

4.2 Il suo nucleo familiare è composto, come si evince dalla dichiarazione sostitutiva di certificazione da solo il debitore (cfr. doc. 6).

Sul punto, si precisa che il **[REDACTED]** è unito civilmente in matrimonio con la sig.ra **[REDACTED]** in data 5 giugno 1991 (cfr. doc. 9);

In data 14 febbraio 2019, otteneva la cessazione degli effetti civili del matrimonio (cfr. doc. 10).

5. SITUAZIONE REDDITUALE E PATRIMONIALE DEL DEBITORE

5.1 Il Sig. ██████████ lavora presso la scuola I.C.Lda Vinci / g. Carducci di Palermo, con la qualifica di collaboratore scolastico, e percepisce uno stipendio mensile come dipendente (comprensivo della 13^a mensilità).

5.2 Le entrate del proponente e dell'intero nucleo familiare, dedotte dal modello 730 (cfr. doc. 9), 2019, 2020, 2021 vengono riportate nella tabella sottostante:

Anno	Reddito lordo annuo	Reddito netto annuo	Reddito mensile netto (diviso 13 mensilità)
730 - 2021	Euro 16.784,00	Euro 14.635,00	Euro 1.125,76
730 - 2020	Euro 16.050,00	Euro 15.184,00	Euro 1.168,00
730 - 2019	Euro 13.192,00	Euro 12.932,00	Euro 994,76
Tot. Reddito medio	Euro 15.342,00	Euro 14.250,33	Euro 1.096,17

Reddito medio netto degli ultimi tre anni dell'odierno proponente è stato pari ad euro 14.250,33, corrispondenti ad una media mensile (diviso tredici mensilità) pari ad euro 1.096,17.

5.3 SITUAZIONE PATRIMONIALE DEL DEBITORE

Il sottoscritto gestore ha effettuato la verifica dello stato patrimoniale del sig. Scacciaferro, facendo accesso al cassetto fiscale.

Dalla visura Catastale non risulta proprietario di alcun bene immobile (doc. 34).

Dalla visura PRA, il ██████████ risulta proprietario del veicolo GM Daewoo KLAS Shs

252, TG DJ 133 PX. (doc. 35), il cui valore è stato stimato dal debitore attraverso il sito quattro ruote in € 900.00.

Veicolo acquistato nell'anno 2007 mediante finanziamento con Banca Ifis (già Prestitempo, già Deutsche Bank), come verrà meglio argomentato nel proseguo della presente relazione. Il sig. Scacciaferro dichiara di non avere altri beni mobili, prevalentemente non pignorabili ex art. 514 c.c., che si trovano nel possesso dello stesso, (cfr. doc. 30,31);

Per completezza espositiva, si puntualizza che sebbene dalla visura PRA risultino due autovetture, il veicolo targato TP348227 non si trova più nella disponibilità del debitore, in quanto è stato portato dallo sfasciacarrozze molti anni fa.

Il sig. Scacciaferro dichiara, inoltre, di non essere titolare di libretti al risparmio di deposito o fondi pensione (doc. 30).

Flussi di cassa futuri del sig. Scacciaferro sono:

- a) lo stipendio mensile netto è di € 1.177,04, risultante dall'ultimo cedolino (cfr. doc. 15), lo stipendio medio mensile netto risultante dall'ultima dichiarazione dei redditi è pari ad € 1.1125,76.
- b) Lo scrivente Gestore precisa che ai fini della presente proposta di accordo lo stipendio del sig. Scacciaferro è stato considerato libero da qualsiasi forma di trattenuta effettuata in forza dei debiti contratti.

Come si rileva dalle buste paga esaminate (cfr. doc. 15), lo stipendio del Sig. Scacciaferro risulta gravato da diverse trattenute di seguito esposte.

il sig. Scacciaferro percepisce uno stipendio mensile lordo variabile di € 1.294,32 al quale oltre le trattenute di legge, vengono applicate ulteriori trattenute pari ad:

- a) € 209,35 recupero obbligatorio in virtù della procedura di pignoramento presso terzi avviata da Banca Ifis, con prossima udienza per dichiarazione del terzo al 25 marzo 2022– Esec. Mob. R.G 3640/2021 (cfr. docc. 17 e 29)
- b) € 229,00 cessione pro solvendo di quote dello stipendio in virtù di contratto di finanziamento con Prexta (già Eurocqs S.p.A.), sottoscritto in data 28 dicembre 2020 (cfr. docc. 19 e 23);
Attualmente, percepisce uno stipendio netto di € 738,69

6. SPESE MENSILI

Il debitore ha quantificato le spese mensili dallo stesso sostenute per il proprio nucleo familiare in € 900,00 (cfr. doc. 13) così specificate:

- spesa beni alimentari mensile.....	€ 300,00
- spese luce, gas acqua, alloggio.....	€ 150,00
- mantenimento figlia ed ex moglie	€ 350,00
Benzina	€ 100,00
	TOT= € 900,00

E' di tutta evidenza che il sig. Scacciaferro, fino ad ora, ha affrontato spese mensili, per il proprio sostentamento e della famiglia, superiori, alle entrate.

Proprio per tale motivo, come si argomenterà meglio nel proseguo della relazione, è stato costretto a fare ricorso a diversi finanziamenti, per disporre della liquidità necessaria per la sopravvivenza.

7. Revoca del contratto di cessione del quinto delega di pagamento e del provvedimento di assegnazione del quinto-inopponibilità alle procedure di sovraindebitamento.

7.1 Lo scrivente Gestore della Crisi precisa che ai fini della presente proposta ha considerato lo stipendio del Sig. Scacciaferro al lordo della cessione del quinto, e dell'attuale trattenuta obbligatoria effettuata dopo la notifica dell'atto di pignoramento presso terzi da parte di IFIS.

7.2 La giurisprudenza di merito si è già espressa sul punto, innanzitutto in tema di piano del consumatore: il Tribunale di Siracusa del 17.6.2016 (est. Perna) dichiara revocabile la cessione del quinto dello stipendio di un dipendente pubblico al fine di ripartire tra i diversi creditori le somme disponibili, sulla base della seguente argomentazione: la situazione del creditore cessionario del quinto non è equiparabile a quella del creditore privilegiato o munito di pegno o ipoteca (che può essere ridotto solo nei limiti di quanto previsto dall'art. 7 comma 1), perciò nulla osta alla riduzione proporzionale della percentuale di soddisfazione del creditore chirografario cessionario del quinto.

7.3 Così stabilisce anche il Tribunale di Pistoia del 27.12.2013 (Est. Selvarolo), il quale, in

aggiunta alla summenzionata motivazione, sottolinea che il legislatore, nel dichiarare che sono compresi nella liquidazione pensioni, stipendi e ciò che il debitore guadagna con la sua attività tranne quanto occorre al mantenimento suo e della sua famiglia (ex art. 14 ter comma 6 lett. b), non esclude i casi in cui gli emolumenti abbiano formato oggetto di cessione volontaria. E' la stessa legge quindi che consente al giudice di non tener conto di tali accordi volontariamente raggiunti in precedenza tra debitore e creditore, atteso che, verosimilmente, se gli stessi fossero vincolanti potrebbero impedire l'accesso a queste procedure, in quanto consentirebbero il soddisfacimento integrale di singoli creditori e la proporzionale riduzione del patrimonio da destinare al soddisfacimento di tutti gli altri.

7.4 Anche il Tribunale di Piacenza, con decreto n. 4298/2017 reso in data 3.4.2017, ha dichiarato l'apertura di una procedura di liquidazione del patrimonio revocando un contratto di cessione del quinto della pensione e un finanziamento tramite delegazione di pagamento dello stipendio. Si segnalano alcuni recenti provvedimenti, tra gli altri, il Tribunale di Napoli Nord, in composizione collegiale (Decreto 16.05.2018, Pres. Caria, Est. De Vivo), ha rigettato il reclamo proposto da un istituto di credito nei confronti di un consumatore, ribadendo che " il credito ceduto dal lavoratore alla finanziaria è un credito futuro, che sorge relativamente ai ratei di stipendio soltanto nel momento in cui egli matura il diritto a percepire lo stipendio mensile e, per ciò che concerne il TFR, soltanto nel momento in cui cessa il rapporto di lavoro.

Analogamente il decreto di omologa del piano del consumatore del Tribunale di Milano, rg. n. 205/2017 del 21.10.2018, con cui il Giudice Delegato ha omologato un piano del consumatore disponendo la revoca del contratto di cessione del quinto gravante sullo stipendio.

Per quanto concerne il pignoramento del 1/5, a seguito di notifica di atto di ppt da parte di IFIS, ancora in esito della udienza di dichiarazione del terzo fissata per il 25 marzo 2022, si ritiene opportuno puntualizzare che, la giurisprudenza maggioritaria della Corte di Cassazione ha ritenuto che anche in tale ambito debba trovare applicazione il principio di cui all'art.44 l.f.

7.5 Più dettagliatamente, secondo l'orientamento giurisprudenziale dominante, deve

ritenersi che il creditore che abbia pignorato il quinto dello stipendio, per la parte che risulti non pagata alla data di apertura della procedura di sovra-indebitamento, non potrà continuare a riscuotere il (non più suo) quinto fino a soddisfazione integrale, ma dovrà subire la falcidia come tutti gli altri creditori (si veda in proposito Trib. di Napoli 11.01.2018, Trib. di Grosseto 09.05.2017, Trib. di Livorno 21.09.2016, Trib. di Torino 08.06.2016, Trib di Monza 17.12.2015 n.3099).

8. L'attuale situazione debitoria del [redacted]

8.1 Dopo aver esposto le informazioni circa la consistenza patrimoniale e reddituale del debitore, di seguito si forniscono dettagliate informazioni circa l'attuale stato di indebitamento dello Stesso e la sua evoluzione storica, di modo tale da fornire all'Organo giudicante tutti gli elementi utili ad una quanto più accurata possibile valutazione dello stato di sovra-indebitamento in essere.

8.2 L'attuale situazione debitoria del [redacted] alla luce della documentazione fornita con il deposito della proposta e di quella successivamente acquisita dalla scrivente professionista, può essere così rappresentata.

ELENCO DEI CREDITORI CON INDICAZIONE DELLE SOMME DOVUTE

(art. 9 comma 2 L.3/2012).

Il debito residuo totale accertato dell'odierno ricorrente, a seguito delle verifiche effettuate dal Gestore della Crisi, risulta essere pari ad € **98.204,01**, come di seguito esposto.

Creditore	pec	Garanzia	Grado privilegio	Importo del debito
MB Credit Solution Spa (cfr.doc.18)	giuseppesollitto@pec.it		Chirografo	€ 18.066,11
Banca Ifis	sovraindebitamento@bancaifis.legalmail.it		Chirografo	€ 34.449,09
Prexta (già Eurocqs)	procedureconcorsuali@pec.mediolanum.it		Chirografo	€ 21.679,80
Finitalia	recupero.crediti@pec.finitaliaspa.it		Chirografo	€ 5.741,20
Findomestic	studiolegaleconogliaro@legalmail		Chirografo	€ 1.493,54
Agenzia delle entrate	sic.procedure.concorsuali.speciali@pec.agenziariscossione.gov.it		Credito complessivo vantato	€ 2.917,1 TOTALE PRIVILEGIO €2.572,83 (18° euro 2.263,53; 28° euro 309,3) TOTALE CHIROGRAFO € 246,78
Agenzia entrate Riscossione Sicilia	sic.procedure.concorsuali.speciali@pec.agenziariscossione.gov.it		Credito complessivo vantato	€ 13.954,75 TOTALE PRIVILEGIO € 2.586,58 (28°euro 1.689,58; 18° euro 897,00) TOTALE CHIROGRAFO € 11.367,82

Totale complessivo Euro				€ 98.301,59

DETTAGLIO SITUAZIONE DEBITORIA **[REDACTED]**

Più in particolare:

- **1) In merito alla posizione debitoria con Mb Credit Solution** (cfr. doc. 22); si precisa che il totale del debito complessivo alla data del 1° dicembre 2021 è pari ad **€ 18.066,11**;

Ed in particolare:

- con ricorso per decreto ingiuntivo R.G. 16786/2019 – Tribunale di Palermo, la MBCredit Solutions S.p.A. chiedeva all'Ill.mo Giudice adito di voler ingiungere al Sig. **[REDACTED]** **[REDACTED]** e al Sig. **[REDACTED]** il pagamento della somma di euro 14.554,20 oltre agli interessi, come da domanda; - la creditoria risulta derivante delle rate insolute del contratto di finanziamento n. 890001872509 (doc. 5). Contratto ceduto alla scrivente dalla Intesa Sanpaolo S.p.A., con contratto di cessione pro soluto del 30/10/2017 pubblicato sulla GU del 11/11/17 – foglio delle inserzioni n. 133 (doc. 22 a);

- il Tribunale di Palermo, in persona del Dott. Giulio Corsini, emetteva il decreto ingiuntivo n. 5979/2019, ingiungendo a **[REDACTED]** (C.F. SCCGNN67S08G273G) e **[REDACTED]** (C.F. MGLNNL61L44G273A), "di pagare, alla parte ricorrente per le causali di cui al ricorso, entro quaranta giorni dalla notifica del presente decreto: 1. la somma di € 14.554,20; 2. gli interessi come da domanda; 3. le spese di questa procedura di ingiunzione, liquidate in € 650,00 per compensi professionali, in € 145,50 per esborsi, oltre il 15% per spese generali, i.v.a. e c.p.a. ed oltre alle successive occorrente;" (doc. 22b). - con provvedimento del 20.10.2021 – OCC di Palermo n. 30/2021, a seguito dell'istanza formulata dal Sig. **[REDACTED]**, procedeva a nominare Organismo di Composizione della Crisi

- **2) in merito alla posizione debitoria con Banca Ifis Npl** si precisa che il totale del debito complessivo alla data del 9 dicembre 2021 è pari ad € 34.449,09 (cfr. doc.29);

Più in particolare

IFIS Npl Investing S.p.A. (già Ifis Npl S.p.A., cambio di denominazione avvenuto per assemblea tenuta in data 20 aprile 2020, Rep. 83246 Racc. 16717 del Notaio Agostini di Milano), in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede legale in Venezia Mestre, via Terraglio n. 63, capitale sociale interamente versato Euro 22.000.000,00, codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Venezia Rovigo al n. 04494710272, REA n. VE-420580, p. I.V.A. 04570150278, autorizzata all'esercizio dell'attività finanziaria con provvedimento della Banca d'Italia in data 21 giugno 2018, Prot. n. 0757078/18, società con socio unico Banca IFIS S.p.A., appartenente al Gruppo Banca IFIS e soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Banca IFIS S.p.A., e per essa, quale mandataria, giusta procura speciale del 09 dicembre 2020 a rogito Notaio Angelo Ausilio di Venezia – Mestre, Rep. n. 42351 Racc. n. 15678, la Ifis Npl Servicing S.p.A. con sede legale in Venezia Mestre,

via Terraglio n. 63 (già Gemini S.p.A., cambio di denominazione avvenuto per assemblea tenuta in data 14 dicembre 2020 rep. 84145 racc. 17165 del Notaio Agostini di Milano) capitale sociale interamente versato Euro 3.000.000,00, codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Venezia Rovigo n. 04602210272, REA n. 432072, p. I.V.A. 04570150278, autorizzata all'esercizio dell'attività finanziaria con provvedimento della Banca d'Italia in data 09/12/2020, Prot. n. 1640067/20, società con socio unico Ifis Npl Investing S.p.A., appartenente al Gruppo Banca IFIS e soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Banca IFIS S.p.A., in persona del procuratore Serena Sollecito, nata a Bologna il 24 dicembre 1973, codice fiscale SLLSRN73T64A944T, giusta procura 01 febbraio 2021 a rogito Notaio Angelo Ausilio di Venezia-Mestre n. 42523 Rep. 15819 Racc. (doc. 29 f - procura), risulta cessionaria dei crediti nei confronti del sig. ██████████ ██████████ ██████████, come di seguito precisato:

- Contratto n. 2981731, ceduto in data 17/06/2015 dalla DEUTSCHE BANK S.P.A. (doc. 29 a), l'intervenuta cessione del credito è stata notificata al sig. ██████████ ██████████ ██████████ ██████████ con raccomandata A.R. (doc. 29 b), l'importo dei suddetti crediti, in virtù del contratto di finanziamento n. 2981731, ammonta ad €34.449,09, oltre a spese di procedura e agli interessi di mora calcolati al tasso contrattualmente previsto (e comunque entro i limiti del tasso soglia usura di cui alla L. 108/1996) come da Atto di pignoramento (doc. 29 c);
 - Contratto n. 70686, ceduto in data 30/11/2015 dalla RUBIDIO SPV S.R.L. (doc. 29 d), l'intervenuta cessione del credito è stata notificata al sig. ██████████ ██████████ ██████████ ██████████ con raccomandata A.R. (doc. 29 e), l'importo dei suddetti crediti, in virtù del contratto di finanziamento n. 70686, ammonta ad € 34.449,09, oltre a spese di procedura e agli interessi di mora calcolati al tasso contrattualmente previsto (e comunque entro i limiti del tasso soglia usura di cui alla L. 108/1996) come da Atto di pignoramento (cfr. docc. 29 c).
- **3) in merito alla posizione debitoria con PREXTA (già Eurocqs) (doc. 23) si precisa che il debito residuo alla data del 1° dicembre 2021 è pari ad € 21.679,80:**

Più nel dettaglio

Il prestito personale n. 188278 - a rimborso rateale mediante delegazione di pagamento pro solvendo di quota pari ad un quinto dello stipendio - concesso in data 28/12/2020 dalla scrivente società (già Eurocqs S.p.A.) al sig. ██████████ ██████████ ██████████ nato a Palermo l'08/11/1967, per un importo di € 27.480,00 (debito per capitale ed interessi da inizio rapporto), in 120 quote, presenta una rata insoluta relativa al mese di novembre 2021 (€ 229,00).

Il numero delle rate residue è di 111. Il debito complessivo registrato è pari ad € 21.679,80 .

- **4) in merito alla posizione debitoria con Finitalia si precisa che il debito residuo alla data del 1 dicembre 2021 è pari ad € 5.741,20 (doc. 24).**

Più nel dettaglio il sig. ██████████ ██████████ ██████████ ██████████ ha in essere con la suddetta società un finanziamento personale con n° 493718 del 06/04/2021 ed un contratto di carta di credito virtuale (priva di supporto plastico) privata (utilizzabile nell'ambito del gruppo Unipol), denominata My Cash Card con n° 20118401898, collegata a una linea di credito e finalizzata al pagamento in forma rateale di polizze assicurative (per

le quali Finitalia ha versato interamente alla Compagnia Assicurativa il premio indicato, da rimborsare mensilmente con addebito sul conto corrente bancario) stipulato in data 20/01/2020.

Il finanziamento personale n° 493718 presenta un debito residuo pari a 5.741,20 Euro salvo buon fine dell'addebito SDD effettuato con Valuta 27/11/2021;

Relativamente al contratto di carta My Cash Card n° 20118401898, presenta un debito residuo alla data odierna azzerato, salvo buon fine dell'addebito SDD effettuato con Valuta 27/11/2021.

➤ **5) In merito alla posizione debitoria con Findomestic (cfr. doc. 25) si precisa che il debito residuo alla data del 11 novembre 2021 è pari ad € 1.493,54.**

Più nel dettaglio la suddetta società in data 4 marzo 2019 concedeva al sig. Scacciaferro una linea di credito, per un importo massimo autorizzato pari ad € 3.000,00, con carta da rimborsare in rate mensili di € 120,00.(cfr. doc. 25, a,b,c)

➤ **6) In merito alla posizione debitoria ~~del sig. Scacciaferro~~ nei confronti di Riscossione Sicilia si precisa che il debito residuo alla data del 16 novembre 2021, è pari ad € 13.954,75 come da estratto ruolo semplificato che si allega (doc. 26).**

Sul punto, si precisa che lo scrivente gestore ha rilevato, dalla documentazione prodotta, che alcuni crediti, pari ad € 4.659,14 sembrerebbero prescritti, poiché si tratta di cartelle che si riferiscono a tributi degli anni, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016.

Di conseguenza il debito, se fosse accertata la prescrizione, sarebbe pari ad € 9.295,61 (€13.954,75- € 4.659,14) piuttosto che € 13.954,75.

Tuttavia, in via cautelativa, si mantiene l'indicazione del credito risultante dall'estratto ruolo di € 13.954,75;

Dettaglio dei crediti vantati dall'Agenzia delle Entrate Riscossione riportati negli estratti di ruolo trasmessi € 13.954,75

AMBITO PROVINCIALE	TIPO DOCUMENTO	ENTE - UFFICIO	Importo totale indicato in cartella	Tributo (Privilegio)	Interessi + Interessi di mora ed aggio + dir. notifica e spese (Chirograf
--------------------	----------------	----------------	-------------------------------------	----------------------	---

					o)
PALERMO	1) C A R T E L L A N R . 2 9 6 2 0 1 1 0 0 8 1 0 6 0 1 2 5 0 0 0	AMMINIST RAZIONE FINANZIA RIA DIR. PROV.LE DI PALERMO - UFF.TERRI TORIALE	Euro 467,93	Registro tasse Riscossione Sicilia Priv. Mob. (28°) Solo imposta Euro 219,3	Euro 248,63
PALERMO	2) C A R T E L L A N R . 2 9 6 2 0 1 1 0 0 9 2 2 9 6 4 4 4 0 0 0	AMMINIST RAZIONE FINANZIA RIA DIR. PROV.LE DI PALERMO - UFF.TERRI TORIALE	Euro 457,44	Registro tasse Riscossione Sicilia Priv. Mob. (28°) Solo imposta Euro 219,3	Euro 238,14
PALERMO	3) C A R T E L L A N R . 2 9 6 2 0 1 2 0 0 0 7 1 7 8 7 7 9 0 0 0	COMUNE DI PALERMO POLIZIA URBANA	Euro 100,27	Contravvenzio ne del codice della strada Euro 57,9 Chirografo	Euro 42,37
PALERMO	4)C A R T E L L A N R . 2 9 6 2 0 1 2 0 0 6 3 1 4 8 0 0 5 0 0 0	AMMINIST RAZIONE FINANZIA RIA DIR. PROV.LE DI PALERMO - UFF.TERRI TORIALE	Euro 189,16	Registro tasse Riscossione Sicilia Priv. Mob. (28°) Solo imposta Euro 90,00	Euro 99,16

PALERMO	5) C A R T E L L A N R . 2 9 6 2 0 1 2 0 0 7 1 7 9 0 3 3 1 0 0 0	AMMINIST RAZIONE FINANZIA RIA DIR. PROV.LE DI PALERMO - UFF.TERRI TORIALE	Euro 323,00	Registro tasse Riscossione Sicilia Priv. Mob. (28°) Solo imposta Euro 159,50	Euro 163,5
PALERMO	6) C A R T E L L A N R . 2 9 6 2 0 1 3 0 0 8 2 8 4 4 1 6 8 0 0 0	AMMINIST RAZIONE FINANZIA RIA DIR. PROV.LE DI PALERMO - UFF.TERRI TORIALE	Euro 249,29	Registro tasse Riscossione Sicilia Priv. Mob. (28°) Solo imposta Euro 136,74	Euro 112,5
PALERMO	7) C A R T E L L A N R . 2 9 6 2 0 1 3 0 0 9 0 4 8 8 5 6 6 0 0 0	AMMINIST RAZIONE FINANZIA RIA DIR. PROV.LE DI PALERMO - UFF.TERRI TORIALE	Euro 177,43	Registro tasse Riscossione Sicilia Priv. Mob. (28°) Solo imposta Euro 90,00	Euro 87,43
PALERMO	8) C A R T E L L A N R . 2 9 6 2 0 1 4 0 0 3 4 1 1 0 0 3 0 0 0 0	AMMINIST RAZIONE FINANZIA RIA DIR. PROV.LE DI PALERMO -	Euro 1.206,36	- IRPEF (Grado 18° 2752 cc. Privilegio esteso alle sanzioni) Euro 897,00	Euro 309,36

		UFF.TERRI TORIALE			
PALERMO	9) C A R T E L L A N R . 2 9 6 2 0 1 5 0 0 1 0 7 9 3 4 9 1 0 0 0	COMUNE DI PALERMO POLIZIA URBANA	Euro 229,71	Contravvenzio ne del codice della strada Euro 180,38 chirografo	Euro 49,33
PALERMO	10) C A R T E L L A N R . 2 9 6 2 0 1 5 0 0 2 1 0 9 5 5 6 8 0 0 0	AMMINIST RAZIONE FINANZIA RIA DIR. PROV.LE DI PALERMO - UFF.TERRI TORIALE	Euro 173,82	Registro tasse Riscossione Sicilia Priv. Mob. (28°) Solo imposta Euro 90,00	Euro 83,82
PALERMO	11) C A R T E L L A N R . 2 9 6 2 0 1 6 0 0 1 6 6 2 2 5 5 4 0 0 0	AMMINIST RAZIONE FINANZIA RIA DIR. PROV.LE DI PALERMO - UFF.TERRI TORIALE	Euro 169,59	Registro tasse Riscossione Sicilia Priv. Mob. (28°) Solo imposta Euro 90,0	Euro 79,59
PALERMO	12) C A R T E L L A N R . 2 9 6 2 0 1 6 0 0 9 1 7 9 2 6 3 6 0 0 0	COMUNE DI PALERMO POLIZIA URBANA	Euro 915,14	Contravvenzio ne del codice della strada Euro Chirografo Euro 579,48	Euro 335,66
PALERMO	13) C A R T E L L A N R . 2 9 6 2 0 1 7 0 0 1 2 2 3 7 9 8	COMUNE DI PALERMO	Euro 2.085,75	Contravvenzio ne del codice della strada	Euro 382,45

	7000	POLIZIA URBANA		Euro Chirografo Euro 1.703,3	
PALERMO	14) C A R T E L L A N R . 2 9 6 2 0 1 7 0 0 1 8 3 9 1 2 5 4 0 0 0	COMUNE DI PALERMO POLIZIA URBANA	Euro 126,65	Contravvenzio ne del codice della strada Chirografo Euro 97,48	Euro 29,17
PALERMO	15) C A R T E L L A N R . 2 9 6 2 0 1 7 0 0 2 2 1 9 0 0 0 5 0 0 0	COMUNE DI PALERMO POLIZIA URBANA	Euro 115,49	Contravvenzio ne del codice della strada Chirografo Euro 95,6	Euro 19,89
PALERMO	16) C A R T E L L A N R . 2 9 6 2 0 1 8 0 0 1 6 1 9 2 2 8 8 0 0 1	COMUNE DI PALERMO POLIZIA URBANA	Euro 924,12	Contravvenzio ne del codice della strada Chirografo Euro 691,98	Euro 232,14
PALERMO	17) C A R T E L L A N R . 2 9 6 2 0 1 8 0 0 1 8 5 9 2 6 0 5 0 0 0	COMUNE DI PALERMO POLIZIA URBANA	Euro 1.377,61	Contravvenzio ne del codice della strada Chirografo Euro 1.039,42	Euro 338,19
PALERMO	18) C A R T E L L A N R . 2 9 6 2 0 1 8 0 0 5 4 0 4 2 4 8 0 0 0 0	COMUNE DI PALERMO POLIZIA URBANA	Euro 2.256,14	Contravvenzio ne del codice della strada Chirografo Euro 1.799,8	Euro 456,31
PALERMO	19) C A R T E L L A N R . 2 9 6 2 0 1 9 0 0 3 1 1 4 7 7 8 2 0 0 0	COMUNE DI PALERMO POLIZIA URBANA	Euro 215,15	Contravvenzio ne del codice della strada Chirografo Euro 175,98	Euro 39,17
PALERMO	20) C A R T E L L A N R . 2 9 6 2 0 2 0 0 0 6 0 6 9 5 1 7 8 0 0 0	COMUNE DI PALERMO POLIZIA URBANA	Euro 1.809,4 8	Contravvenzio ne del codice della strada Chirografo Euro 1.271,9	Euro 310,84

		- REGIONE SICILIANA ASS. ECON. E FIN.		Tassa autom. Reg.sic. Priv. Mob. (28°) Solo imposta Euro 226,74	
PALERMO	21) C A R T E L L A N R . 2 9 6 2 0 2 1 0 0 6 8 8 0 8 0 0 1 0 0 0	COMUNE DI PALERMO - UFF.RUOL O MINORI	Euro 384,92	Privilegio generale mob. Euro 368,00	Euro 16,92
Totale privilegio				Euro 2.586,58	
Totale chirografo (comprese spese di notifica)					Euro 11.367,82

Nelle procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento, la domanda deve essere presentata tramite un OCC costituito nel circondario del tribunale competente ai sensi dell'art. 27, co. 2.

- **7) in merito alla posizione debitoria con Agenzia Delle Entrate si precisa che, in base alla precisazione del credito inviata in data 19 novembre 2021 (doc. 27) - alcune cartelle e più precisamente:**

29620160016622554

29620150021095568

29620140034110030

29620130082844168

29620120071790331

29620120063148005

29620110092296444

29620110081060125

risultavano già trasmesse a Riscossione Sicilia, pertanto, il credito vantato dall'Agenzia delle

Entrate risulta oggi pari ad **Euro 2.957,1**.

Tale somma viene ricavata dal documento (cfr. doc. 27 e 27 a) trasmesso dall'agenzia dell'entrate, ovvero sommando gli importi delle cartelle che non risultano trasmesse a riscossione Sicilia.

Tuttavia, si rileva:

che tutte le cartelle di agenzia delle entrate sembrerebbero prescritte in quanto si riferiscono a tributi degli anni 2008, 2009, 2010; in ogni caso, in via cautelativa nel presente piano si indicherà l'importo di € **2.957,1**.

Cartella n. E consegna	Importo totale indicato in cartella	Imposta Tributo (Privilegio)	Interessi + Interessi di mora ed aggio + sanzioni + dir. notifica e spese (Chirografo)
2 9 620130090488566 - Consegna 10-11-2013	Euro 137,49	Registro tasse Riscossione Sicilia Priv. Mob. (28°) Solo imposta Euro 90,00	Euro 47,49
2 9 620100116371838 - Consegna 10-12-2010	Euro 122,19	Registro tasse Riscossione Sicilia Priv. Mob. (28°) Solo imposta Euro 77,40	Euro 44,79
2 9 620100096669986 - Consegna 25-11-2010	Euro 218,74	Registro tasse Riscossione Sicilia Priv. Mob. (28°) Solo imposta	Euro 76,84

		Euro 141,90	
2 9 620080034893764	Euro 2.478,68	IRPEF (Grado 18° 2752 cc. Privilegio esteso alle sanzioni) Euro 2.263,53	Euro 215,15
Totale privilegio		Euro 2.572,83	
Totale chirografo			Euro 384,27

Al debito sopra indicato occorre aggiungere i costi della presente procedura, pari complessivamente ad euro **€ 2.525,00 di cui:**

- Compenso OCC.....€ 1.525,00
- Compenso, avv.€ 1.000,00

Il compenso dell'OCC è stato concordato con **sig. Scacciaferro** ed in parte già saldato.

L'importo che verrà inserito nella prededuzione della presente procedura è pari ad euro 1.525,00 (cfr. doc. 3).

Il compenso concordato con il legale è pari ad euro 1.000,00 (comprensivo di cassa avvocati al 4%- ed iva ove dovuta). Si precisa che l'intero compenso verrà inserito nella prededuzione della presente procedura.

Pertanto, a seguito dell'omologa della presente proposta di accordo il debito complessivo sarà pari ad euro 98.301,59 + euro 2.525,00: totale euro 100.826,6

In considerazione di quanto sopra esposto, si può evidenziare la composizione del debito del **sig. Scacciaferro** in via principale è nei confronti degli Istituti di credito e finanziarie in via residuale nei confronti dell'Erario, Agenzia delle Entrate Riscossione (già Riscossione Sicilia).

Alla luce di quanto sopra, l'attuale situazione debitoria del sig. Scacciaferro può essere così rappresentata:

TOTALE CREDITO PREDEDUCIBILE EURO 2.525,00

TOTALE CREDITO PRIVILEGIATO MOBILIARE EURO 5.159,41

TOTALE CREDITO CHIROGRAFARIO EURO 93.044,34

AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE (Già RISCOSSIONE SICILIA) per la complessiva somma di: € 13.954,75

Credito con privilegio generale mobiliare Euro 2.586,58:

- Privilegio generale mob. Grado 18° euro 897,00;
- Privilegio generale mob. Grado 28° euro 1.689,58.

Credito chirografario Euro 11.367,82.

AGENZIA DELLE ENTRATE per la complessiva somma di: € 2.819,61

Credito con privilegio generale mobiliare Euro 2.572,83;

- Privilegio generale mob. Grado 18° euro 2.263,53;
- Privilegio generale mob. Grado 28° euro 309,3.

Credito chirografario Euro 384,27

FINANZIARIE

Credito chirografario euro 81.429,74

- € 18.066,11 con Credit Solution;
- € 34.449,09 con Banca Ifis;
- € 21.679,80 con Prexta (già Eurocqs)
- € 5.741,20 con Finitalia;
- € 1.493,54 con Findomestic;

Al debito appena esposto, si aggiungano, crediti in prededuzione pari ad € 2.525,00 di cui:

Compenso OCC.....€ 1.525,00

Compenso, avv.€ 1.000,00

Pertanto, a seguito dell'omologa della presente proposta di accordo il debito complessivo sarà pari ad euro **euro 98.301,59 + euro 2.525,00: totale euro 100.826,6**

9. In ordine alla diligenza dell'odierno ricorrente nell'assumere le obbligazioni ed obbligo di verifica del merito creditizio da parte delle banche e finanziarie

9.1 Lo scrivente Gestore della Crisi, ha rilevato che i debiti con gli istituti finanziari sono stati contratti dal **████████████████████** per il mantenimento della propria famiglia, e che gli stessi sono connotati da un sempre più crescente insorgere di interessi via via maturati sui

finanziamenti contratti.

Di fatto il [redacted] ha stipulato i finanziamenti sottovalutando l'incidenza degli interessi applicati.

9.2 La gestione del credito ottenuto – fondata sull'apertura di nuove linee di credito utili a fornire la liquidità necessaria nel breve termine - ha, invero, avuto l'effetto di accentuare e protrarre in avanti nel tempo l'esposizione debitoria, la quale è stata resa insostenibile dalle spese per interessi e di gestione dei prestiti.

Come reso evidente, infatti, i costi legati ai finanziamenti erogati hanno sostanzialmente prodotto una duplicazione del debito, rendendo impossibile per il [redacted] di far fronte alle scadenze periodiche di pagamento.

9.3 In tale situazione, si deve considerare anche il ruolo fortemente persuasivo degli istituti di credito e società finanziarie che pubblicizzano la facilità dell'accesso al credito senza valutare la reale capacità reddituale del debitore e senza rappresentare le gravi conseguenze derivanti da un eventuale inadempimento contrattuale.

Dunque, occorre evidenziare la corresponsabilità degli istituti finanziari, giacché sugli stessi grava l'onere della verifica del merito creditizio.

Le finanziarie, infatti, nella fase diretta alla stipula del contratto devono, ex art. 124 bis TUB, effettuare la necessaria consulenza finanziaria e sulla base delle informazioni di cui possono disporre, hanno il potere decisionale, esclusivo e discrezionale di concedere il finanziamento al consumatore.

9.4 La valutazione del merito creditizio è, infatti, funzionale all'esigenza del finanziatore di individuare le giuste informazioni, necessarie a consentire al consumatore di valutare l'adeguatezza del contratto di credito proposto - e quindi del prodotto che ne costituisce l'oggetto - alla sua specifica situazione finanziaria.

9.5 Ne discende, il dovere dell'intermediario di "*mettere in guardia*" il consumatore dall'assunzione di impegni sproporzionati, che, sostanzialmente, possono essere giudicati come tali solo dall'intermediario.

E', infatti, quest'ultimo che deve valutare con oggettività e competenza lo stato patrimoniale del consumatore, e mettersi al suo posto nel giudicare la convenienza dell'affare.

Quanto sopra argomentato, trova conferma nella volontà del legislatore espressa, con le modifiche apportate dal Decreto- legge 28 ottobre 2020, n. 137, coordinato con la legge di conversione 18 dicembre 2020 n. 176, il cui all'art 9 comma 3 bis lett. e) prevede che l'OCC nella sua relazione, deve indicare, ai fini della concessione del finanziamento, se il soggetto finanziatore abbia o meno tenuto conto del merito creditizio del debitore valutato, con deduzione dell'importo necessario a mantenere un dignitoso tenore di vita, in relazione al suo reddito disponibile. A tal fine si ritiene idonea una quantificazione non inferiore all'ammontare dell'assegno sociale, moltiplicato per un parametro corrispondente al numero dei componenti del nucleo familiare della scala di equivalenza dell'ISEE prevista dal regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159"; (...)

10. Indicazione delle cause dell'indebitamento e della diligenza impiegata dal debitore nell'assumere volontariamente le obbligazioni e inesistenza di atti in frode ai creditori

10.1 Come emerge dall'allegata documentazione il [redacted] si trova, da tempo, in una situazione di perdurante squilibrio economico tra le obbligazioni assunte ed il proprio

patrimonio.

10.2 L'esame della documentazione depositata dal ricorrente a corredo del piano di risanamento e quella acquisita dallo scrivente, nonché le ulteriori informazioni acquisite in sede di ascolto (cfr. doc. 33), hanno permesso di circoscrivere le cause e le circostanze dell'indebitamento del sig. Scacciaferro.

10.3 I sintomi del sovraindebitamento iniziano intorno all'anno 2010

Più in particolare,

1) posizione debitoria con BANCA IFIS NPL

il debitore, nell'anno 2007 stipulava un contratto di finanziamento con la società Prestitempo per l'acquisto dell'autovettura, GM Daewoo KLAS Shs 252, TG DJ 133 PX, che ancora oggi utilizza. (cfr. docc. 17 e 29).

L'originario finanziamento ammontava ad € 10.481,13, con una rata mensile di € 110,00, proporzionata alle condizioni economiche del sig. Scacciaferro.

(Successivamente il suddetto credito verrà ceduto alla Deutsche Bank e poi a **Banca Ifis Npl**).

Nell'anno 2008 il debitore, stipulava un contratto di finanziamento con Agos Ducato per l'acquisto di un PC.

L'originario finanziamento ammontava ad € 821,30.

(Successivamente il suddetto credito verrà ceduto a Rubidio SPV e poi a **Banca Ifis Npl**).

Entrambe le posizioni oggi ammontano ad € 34.449,09, nei confronti di Banca Ifis Npl.

Fino all'anno 2010, il sig. Scacciaferro è riuscito a pagare regolarmente le rate del finanziamento.

Purtroppo, nell'anno 2010, la cooperativa istruzione pubblica della quale faceva parte il debitore, ha iniziato a non pagare più regolarmente gli stipendi.

Pertanto, con il passare del tempo i guadagni sempre minori non gli consentivano di rispettare i pagamenti, né nei confronti delle finanziarie né nei confronti dell'erario.

Di conseguenza, si è visto costretto a fare ricorso ad altri finanziamenti per disporre di liquidità necessaria per sopravvivere e per estinguere i precedenti finanziamenti ed infatti:

- 2) **la posizione debitoria con Mb Credit Solution** trae origine da un finanziamento contratto dal sig. Scacciaferro con la società Neos Bravo, nell'anno 12.11.2007, per azzerare due precedenti finanziamenti (cfr. docc. 21 e 22) e per poter disporre di liquidità necessaria per la sopravvivenza.

L'importo finanziato ammontava ad € 16.000,00, con una rata mensile di € 228,25 x 84 rate mensili, per un totale da rimborsare di € 24.213,00.

Più in particolare, nell'anno 2003 il debitore ha contratto un finanziamento con Banca Intesa S. Paolo per fronteggiare spese scolastiche della figlia Roberta nata nell'anno 1991, spese mediche per la ex moglie che subì un intervento al cuore, nonché per consentire all'ex moglie di recarsi continuamente a Roma dove vivevano i genitori della Stessa, i quali

necessitavano di assistenza a causa di problemi oncologici. Tanto è vero che nell'anno 2005 il papà dell'ex moglie è deceduto

- 3) il merito alla posizione **con Prexta (già Eurocqs)** il debitore ha fatto ricorso ad un - a rimborso rateale mediante delegazione di pagamento pro solvendo di quota pari ad un quinto dello stipendio, in data 28/12/2020 per un importo di € 27.480,00 (debito per capitale ed interessi da inizio rapporto), in 120 quote, per disporre di liquidità necessaria per sopravvivere e per sostenere gli studi della figlia e della ex moglie.

In particolare, nonostante il debitore sia separato dalla sig.ra Migliore ha continuato a prestarLe assistenza anche a causa dei problemi psichici di cui è affetta (doc. 36)

10.4 E' di tutta evidenza che la storia del sign. [redacted] non è molto diversa dalle tante realtà attuali, connotata da un susseguirsi di eventi avversi a lui non imputabili tali da originare una *"situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, che determina la rilevante difficoltà ad adempiere le proprie obbligazioni, ovvero la definitiva incapacità di adempierle regolarmente"*.

10.5 La scrivente professionista, al fine di valutare la diligenza impiegata dal consumatore nell'assumere volontariamente le obbligazioni ha rilevato, che l'esposizione debitoria del sig. [redacted] **derivata integralmente dalla necessità di fronteggiare le indispensabili esigenze per la sopravvivenza, che lo hanno costretto a sovraindebitarsi nei confronti degli istituti finanziari, poiché materialmente non era in grado, sulla base alle entrate derivanti, di far fronte alle suddette spese.**

In sostanza, è stato costretto ad accendere diversi finanziamenti per avere una forma di liquidità indispensabile per assicurare un dignitoso sostentamento del nucleo familiare e per estinguere precedenti finanziamenti, considerato che gli introiti dell'attività non erano sufficienti.

Per far fronte alla mancanza di liquidità, il sig. [redacted] provvedeva alla sottoscrizione di diversi finanziamenti con alcuni istituti di credito e finanziarie, andando così ad aggravare la propria situazione complessiva.

10.6 Nella valutazione delle ragioni dell'incapacità del debitore ad adempiere le obbligazioni assunte, è determinante porre l'attenzione sulle necessità della famiglia intese come spese necessarie a far fronte alla soddisfazione dei bisogni primari essenziali dei suoi componenti, cioè il diritto alla salute e ad un'esistenza dignitosa.

10.7 E' pertanto possibile evincere, dall'esame della documentazione depositata con la proposta di accordo con i creditori e dalle informazioni riferite direttamente dall'istante, che [redacted] non ha posto in essere atti in frode ai propri creditori e non ha assunto obbligazioni senza la ragionevole prospettiva di poterle adempierle; purtroppo, la mancata corresponsione dello stipendio da parte della cooperativa istruzione pubblica le continue

spese per la gestione delle normali esigenze familiari, non hanno consentito al debitore di far fronte alle obbligazioni assunte in precedenza.

11. Resoconto sulla solvibilità del debitore

11.1 In ordine alla solvibilità del debitore, lo scrivente è entrato in possesso dei documenti di seguito elencati e ha visionato le banche dati a riscontro delle informazioni fornite dal debitore:

- 1) Dichiarazione redditi;
- 2) Centrale rischi;
- 3) Crif;
- 4) precisazione del credito Mb Credit Solution;
- 5) precisazione del credito Banca Ifis;
- 6) Precisazione del credito Prexta;
- 7) Precisazione credito Finitalia;
- 8) Precisazione credito Findomestic;
- 9) Precisazione credito Riscossione Sicilia;
- 10) Precisazione credito agenzia delle entrate;
- 11) Visura pra;
- 12) Inventario beni mobili del debitore;
- 13) Atti dispositivi ultimi cinque anni; facendo accesso al cassetto fiscale del debitore
- 14) Giacenza media conti banca (cfr. doc. 16)
- 15) Fabbisogno mensile;
- 16) Elenco creditori;
- 17) Visura catastale;

11.2 Lo scrivente gestore ha altresì provveduto ad analizzare gli estratti conto di ogni rapporto bancario e finanziario intestato, potendo riscontrare che non è apparsa la presenza di spese voluttuarie o ingenti, che possano far supporre una condotta poco diligente, o di entrate finanziarie che siano state impiegate per mero godimento delle somme, bensì destinate a finalità volta per volta sorrette da adeguati giustificativi.

In merito si riferisce, altresì, che:

- le disponibilità nel rapporto di conto corrente con BPSA S. Angelo n.0880070137 intestato al debitore, risulta una giacenza media di € 293,00 al 31 dicembre 2020 data delle verifiche (cfr.doc. 31 a);
 - Inoltre, dall'analisi degli estratti conto degli ultimi cinque anni si evince chiaramente che il [REDACTED] affronta spese ordinarie per il proprio sostentamento.
- Inoltre, il debitore versa, *brevi manu*, somme in favore dell'ex coniuge e della figlia mensilmente.

12. Inesistenza di atti del debitore impugnati dai creditori.

12.1 A seguito delle verifiche e dei resoconti effettuati, nonché dall'analisi della documentazione messa a disposizione dal debitore istante, lo scrivente Gestore non ha rilevato, facendo accesso al cassetto fiscale del debitore, l'esistenza di eventuali atti di disposizione del patrimonio del debitore impugnati dai creditori, come risulta anche da attestazione sottoscritta dal Sig. Scacciaferro (doc. 30).

13. Giudizio sulla completezza e attendibilità della documentazione depositata a corredo della proposta.

13.1 Si è già fornita, nel corso della presente relazione, indicazione della documentazione depositata a corredo della domanda, degli ulteriori documenti messi a disposizione dal debitore proponente e di quelli acquisiti dallo scrivente. Il sottoscritto Gestore ha esaminato tutta la documentazione esibita che ritiene completa e attendibile ed ha verificato la veridicità dei dati contenuti nella proposta e nei documenti allegati ai sensi dell'art. 15 comma 6, della Legge 3/2012.

13.2 Nello specifico, ai sensi dell'art. 9, comma 2, al Ricorso contenente il Piano/proposta di accordo di composizione della crisi sono allegati e/o inclusi nel medesimo:

- Elenco di tutti i creditori ai quali è rivolto l'accordo con l'indicazione delle somme dovute a ciascuno;
- Elenco di tutti i beni del debitore e degli atti di disposizione compiuti negli ultimi cinque anni (parte integrante del Ricorso);
- Dichiarazione dei redditi 2019,2020,2021
- Attestazione di fattibilità del Piano/proposta di accordo –
- Identificazione del nucleo familiare (parte integrante del Ricorso) e certificato dello stato di famiglia
- Elenco delle spese per il sostentamento del ricorrente e della sua famiglia;

13.3 In definitiva la sottoscritta professionista, ritenendo veritieri i dati contabili relativi alla situazione patrimoniale del. Sig.Scacciaferro, sia per quanto attiene le componenti attive, sia per quanto concerne le componenti negative, anche in virtù delle verifiche effettuate personalmente dalla scrivente nei confronti dei creditori, ritiene sussistere i requisiti di ammissibilità previsti dalla Legge n.3/2012.

13.4 [REDACTED], in ottemperanza alla legge 3/2012 e successive modifiche, ha deciso di sottoporre ai propri creditori un accordo di ristrutturazione al fine di ripianare i debiti contratti.

La presente proposta è stata elaborata con l'intento di:

- a) assicurare ai creditori, dandone inoltre certezza, una quota di rientro del loro credito almeno pari a quella ottenibile con il perdurare dello stato d'insolvenza del Debitore;
- b) dare stabilità e certezza al pagamento dei debiti assunti dal sovra-indebitamento assicurando comunque al nucleo familiare del debitore un dignitoso tenore di vita;
- c) trovare il migliore equilibrio possibile dei debiti tra il reddito disponibile e il debito sostenibile utilizzando le leve individuate dalla Legge 3 del 27 gennaio 2012 e successive modifiche.

14. L'ACCORDO DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI

L'art. 7 della L.3/2012 stabilisce che, *"Il debitore in stato di sovraindebitamento può proporre ai creditori, con l'ausilio degli organismi di composizione della crisi di cui all'articolo 15 con sede nel circondario del tribunale competente ai sensi dell'articolo 9, comma 1, un accordo di ristrutturazione dei debiti e di soddisfazione dei crediti sulla base di un piano che, assicurato il regolare pagamento dei titolari di crediti impignorabili ai sensi dell'articolo 545 del codice di procedura civile e delle altre disposizioni contenute in leggi speciali, preveda scadenze e modalità di pagamento dei creditori, anche se suddivisi in classi, indichi le eventuali garanzie rilasciate per l'adempimento dei debiti e le modalità per l'eventuale liquidazione dei beni. E' possibile prevedere che i crediti muniti di privilegio, pegno o ipoteca possono non essere soddisfatti integralmente, allorché ne sia assicurato il pagamento in misura non inferiore a quella realizzabile, in ragione della collocazione preferenziale sul ricavato in caso di liquidazione, avuto riguardo al valore di mercato attribuibile ai beni o ai diritti sui quali insiste la causa di prelazione, come attestato dagli organismi di composizione della crisi. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 13, comma 1, il piano può anche prevedere l'affidamento del patrimonio del debitore ad un gestore per la liqui-dazione, la custodia e la distribuzione del ricavato ai creditori, da individuarsi in un professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 28 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. Il gestore è nominato dal giudice; si applicano gli articoli 35, comma 4- bis, 35.1 e 35.2 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159. 1-bis. Fermo il diritto di proporre ai creditori un accordo ai sensi del comma 1, il consumatore in stato di sovraindebitamento può proporre, con l'ausilio degli organismi di composizione della crisi di cui all'articolo 15 con sede nel circondario del tribunale competente ai sensi dell'articolo 9, comma 1, un piano contenente le previsioni di cui al comma 1.*

14.1. LA PROPOSTA DI ACCORDO DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI DEL SIG.

Sulla base delle informazioni acquisite, in relazione alla situazione debitoria, al patrimonio immobiliare e mobiliare del debitore e alla capacità reddituale dello stesso, si riporta di seguito la proposta di Accordo formulata, al fine di evidenziare la fattibilità della stessa.

Premesso che il totale delle passività da soddisfare ammonta ad **euro 100.826,6** importo comprensivo del compenso spettante all'*advisor* legale, all'OCC.

Ai fini della presente proposta di accordo il [redacted] ha dichiarato di poter mettere

a disposizione dei creditori l'importo mensile di **euro 250,00** ed una quota di **€ 200,00 annui di tredicesima**.

Tale importo è stato ritenuto congruo dalla scrivente in quanto, come sopra evidenziato, il sig. Scacciaferro ha un reddito medio netto mensile pari ad € 1.125,76. (importi considerati senza le attuali trattenute)

Questa somma viene utilizzata per il proprio sostentamento, per continuare a corrispondere, come ha sempre fatto somme in favore dell'ex coniuge e della figlia, quantificabili in totale in € 900,00.

Nonostante ciò, il sig. Scacciaferro si rende disponibile a ridurre le proprie spese mensili e a mettere a disposizione della procedura € 250,00 mensili, per 6 anni ed una quota annua di tredicesima pari ad € 200,00 x 6 anni.

Tale importo è stato ritenuto congruo dalla scrivente, valutato anche attraverso la verifica dei limiti ISTAT per il calcolo della soglia di povertà assoluta – (**Soglia di povertà assoluta nel 2020:** euro 627,01) per un nucleo familiare come quello del debitore residente in un comune fino a 50.000,00 abitanti.

Si precisa che all'importo individuato dall'ISTAT occorre aggiungere il mantenimento mensile che l'odierno debitore versa alla ex moglie pari ad euro 350,00 al mese. Pertanto, la soglia di povertà sarà pari ad euro 977,01.

Dunque, prendendo in considerazione il reddito mensile medio netto degli ultimi tre anni – pari ad euro 1.096,17 e le spese medie mensili pari ad euro 900,00 è di tutta evidenza che il debitore ha vissuto al di sotto della soglia di povertà assoluta.

Viceversa, con la presente proposta, il sig. Scacciaferro potrebbe condurre un tenore di vita dignitoso per sé e la propria famiglia, e contestualmente estinguere i propri debiti.

- La proposta di accordo di ristrutturazione formulata dal sig. Scacciaferro prevede l'apporto alla presente procedura dell'importo complessivo di **€ 19.200,00** in un arco temporale di 6 anni (72 mesi) a decorrere dal mese successivo all'omologa della presente proposta, mediante l'apporto mensile di euro 250,00 oltre una quota della tredicesima mensilità pari ad euro 200,00 euro all'anno per 6 anni.

- Si precisa che per comodità di calcolo l'importo annuo di euro 200,00 verrà dilazionato nei 12 mesi per un importo di euro 16,66 al mese che si andrà ad aggiungere alla rata mensile di euro 250,00, determinando una rata mensile di euro 266,66.

- Le passività del ricorrente ammontano complessivamente ad € 100.826,6

- **Soddisfazione complessiva 19,04 %**

- Tali importi sono ritenuti congrui dalla sottoscritta, in quanto consentono al sig. Scacciaferro di tenere parte della tredicesima, quale somma cuscinetto per eventuali spese impreviste.

Inoltre, per completezza espositiva si puntualizza che il sig. Scacciaferro decide di mettere a disposizione della procedura quota della tredicesima, per un importo totale in 6 anni di € 1.200,00, ovvero un importo superiore a quello che si ricaverebbe dalla vendita dell'autovettura GM Daewoo KLAS Shs 252, TG DJ 133 PX, il cui valore è stato stimato dal debitore attraverso il sito quattro ruote in € 900.00.

Inoltre, rimarrebbe nella disponibilità del debitore un mezzo di trasporto necessario per recarsi a lavoro, considerato che vive nel Comune di Monreale e lavora a Palermo.

- Qui di seguito si riporta un prospetto riepilogativo della proposta.

➤ **LA PRESENTE PROPOSTA PREVEDE IL PAGAMENTO DEI CREDITORI NEL RISPETTO DELL'ORDINE DEI PRIVILEGI CON L'IMPORTO COMPLESSIVO DI EURO 19.200,00 IN 72 MESI (6 ANNI)**

1) Crediti prededucibili (OCC e Legale) tot. euro 2.525,00 > soddisfazione 100%

Compenso OCC.....€ 1.525,00

Compenso, avv.€ 1.000,00

- Dal 1° mese successivo all'omologa con euro 266,66 al mese saranno pagati contestualmente i crediti prededucibili:

➤ **Compenso legale:**

- euro 133,33 dal 1° mese all'7° mese (tot. euro 933,31);
- euro 66,69 all'8° mese.

➤ **Compenso OCC:**

- con euro 133,33 dal 1° mese all'7° mese (tot. euro 933,31);
- con euro 199,97 all'8° mese (euro 66,64 dal residuo rata avvocato + euro 133,33);
- con euro 266,66 al 9° mese;
- con euro 125,06 al 10° mese.

Pagata la prededuzione, residua l'importo di EURO 16.675,00 con cui verranno pagati, in primo luogo, i crediti privilegiati mobiliari nel rispetto dei rispettivi gradi, nelle percentuali di seguito proposte:

2) I crediti privilegiati mobiliari:

➤ **AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE (credito vantato euro 2.586,58) tot. soddisfazione euro 2.243,44**

- Grado 18°: Euro 897,00 > 90% euro 807,3;
- Grado 28°: Euro 1.689,58 > 85% euro 1.436,14;
- Chirografo: Euro 11.367,82 (sarà soddisfatto insieme agli altri creditori chirografari).

➤ **AGENZIA DELLE ENTRATE (credito vantato euro 2.917,1) tot. soddisfazione euro 2.300,07.**

- Grado 18°: Euro 2.263,53 > 90% euro 2.037,17 ;
- Grado 28°: Euro 309,3 > 85% euro 262,9 ;
- Chirografo: Euro 384,27 (sarà soddisfatto insieme agli altri creditori chirografari).

➤ **Grado 18°: 2,844,47 (euro 807,3 Ag. Risc.+ euro 2.037,17 Ag. Entrate)**

- con euro 141,6 al 10°;
- con euro 266,66 dall'11° al 20° mese (tot. euro 2.666,6);
- con euro 36,27 al 21° mese;

➤ **Grado 28°: 1.998,88 (euro 1.689,58 Ag. Risc. + euro 309,3 Ag. Entrate)**

- con euro 230,39 al 21° mese;
- con euro 266,66 dal 22° mese al 27° mese (tot. euro 1.599,96);
- con euro 168,53 al 28° mese;

Pagati i creditori con privilegio mobiliare, residua l'importo di euro 12.131,49, con cui verranno pagati i creditori chirografari come di seguito specificato:

A) I Creditori chirografari (Totale credito vantato euro 93.044,34) soddisfazione complessiva > 13,03% = 12.141,55.

➤ **Finanziarie totale euro 81.429,74**

- € 18.066,11 con MB Credit Solution > € 2.354,01;
- € 34.449,09 con Banca Ifis > €4.488,71;
- € 21.679,80 con Prexta > € 2.824,87;
- € 5.741,20 con Finitalia > € 748,07;
- € 1.493,54 con Findomestic > € 194,60;

➤ **Agenzia delle Entrate Riscossione euro 11.367,82 > Euro 1.481,22;**

➤ **Agenzia delle Entrate euro 384,27 > € 50,07**

- Dalla rata n. 28° residua l'importo di euro 98,13;
- Con euro 266,66 al mese dalla rata 29° - per 44 rate - fino alla rata 72° (euro 11.733,04);
- La rata n. 73° avrà l'importo di euro 310,38

➤ **TABELLA RIEPILOGATIVA SODDISFAZIONE**

Creditore	Grado privilegio	Importo richiesto	Percentuale soddisfazione %	Importo riconosciuto
OCC	Predeuzione	€ 1.525,00	100%	€ 1.525,00
Avvocato	Predeuzione	€ 1.000,00	100%	€ 1.000,00
Agenzia entrate Riscossione Sicilia	Privilegio generale mobiliare (18° e 28°) + Credito chirografario	€ 13.954,75 TOTALE PRIVILEGIO EURO € 2.586,58 (28°euro 1.689,58; 18° euro 897,00) TOTALE CHIROGRAFICO € 11.367,82	90% > 18° euro 897,00; 85% > 28°euro 1.689,58 13,03% > Chirografo 11.367,82	18° Euro 807,3 28° euro 1.436,14 Chirografo Euro 1.481,22
Agenzia delle entrate	Privilegio generale mobiliare (18° e 28°) + Credito chirografario Credito complessivo vantato - Grado 18°: Euro 2.263,53 > 90% euro 2.037,17; Grado 28°: Euro 309,3 > 85% euro 262,9	€ 2.917,1 TOTALE PRIVILEGIO €2.572,83 (18° euro 2.263,53; 28° euro 309,3) TOTALE CHIROGRAFICO € 246,78	Grado 18°: Euro 2.263,53 > 90% Grado 28°: Euro 309,3 > 85% Chirografo euro 246,78 > 13,03%	18° € 2.037,17 28° € 262,9 Chirografo euro 50,07
MB Credit Solution Spa (cfr.doc.18)	Chirografo	€ 18.066,11	13,03%	Euro 2.354,01

Banca Ifis	Chirografo	€ 34.449,09	13,03%	Euro 4.488,71
Prexta (già Eurocqs)	Chirografo	€ 21.679,80	13,03%	Euro 2.824,87
Finitalia	Chirografo	€ 5.741,20	13,03%	Euro 748,07
Findomestic	Chirografo	€ 1.493,54	13,03%	Euro 194,60

- **CRONOPROGRAMMA DEI PAGAMENTI**, ci si riserva di depositarlo successivamente al decreto di apertura della procedura.

15. GIUDIZIO SULLA CONVENIENZA DEL PIANO RISPETTO ALL'ALTERNATIVA LIQUIDATORIA.

15.1 È richiesto che il Gestore nella propria relazione debba esprimere anche un giudizio/attestazione sulla convenienza dell'Accordo proposto rispetto alla liquidazione del patrimonio del debitore.

15.2 L'art 7 co.1 Legge 3/2012, stabilisce che: *“è possibile prevedere che i crediti muniti di privilegio, pegno o ipoteca possono non essere soddisfatti integralmente, allorché ne sia assicurato il pagamento in misura non inferiore a quella realizzabile, in ragione della collocazione preferenziale sul ricavato in caso di liquidazione, avuto riguardo al valore di mercato attribuibile ai beni o ai diritti sui quali insiste la causa di prelazione, come attestato dagli organismi di composizione della crisi”*.

Dunque, il gestore nella propria relazione deve esprimere anche un giudizio/attestazione sulla convenienza dell'accordo proposto rispetto alla liquidazione del patrimonio del debitore.

a. IPOTESI DI ATTIVAZIONE DI AZIONI ESECUTIVE DAI SINGOLI CREDITORI.

Questa alternativa liquidatoria non appare alla scrivente conveniente per i creditori in quanto gli stessi dovrebbero azionare singole azioni di recupero del credito, mediante pignoramenti mobiliari o presso terzi su c/c, con i relativi costi per un realizzo non certo nel

quantum e nelle tempistiche.

I creditori attivando azioni esecutive potrebbero pignorare,

- a) 1/5 dello stipendio netto mensile.
- b) ad oggi Ifis, ha già avviato una procedura di pignoramento presso terzi, con prossima udienza fissata per il 25 marzo 2022. Ed infatti, attualmente vi è una trattenuta di € 209,35 sulla busta paga del sig. XXXXXXXXXX.
- c) nel caso, di più pignoramenti promossi per lo stesso titolo (più privati), e nel caso in cui venisse disposta l'assegnazione di un quinto dello stipendio in favore di IFIS, i successivi creditori dovranno considerarsi "in coda" al primo fino al suo totale soddisfo.

Viceversa l'accesso alla procedura *de qua*, atteso che coinvolge l'intero ceto creditorio, con riparto delle somme in favore di tutti, nel rispetto dei privilegi, di legge, consente loro di ottenere un riparto, ancorchè in misura limitata, in tempi brevi, 6 anni.

- d) Inoltre, si ritiene opportuno sviluppare un ulteriore ragionamento, nel caso in cui si avviino contemporaneamente, pignoramenti per crediti di natura diversa e la somma di € 209,35 fosse assegnata a Banca Ifis, il pignoramento da parte di altri creditori potrebbe avvenire anche superando il limite di 1/5, ma a condizione che la somma di tali pignoramenti non superi mai la metà dello stipendio.
- e) Pertanto la somma che residuerebbe agli altri creditori è pari ad € 150,17 a fronte di una posizione debitoria di € 42.075,21, (tale importo è stato ricavato detraendo le posizioni debitorie di Banca Ifis (nel caso in cui venisse disposta l'assegnazione della somma di € 209,35) e di Prexta (con attuale cessione del quinto).

Tuttavia, qualora si realizzasse anche quest'ulteriore pignoramento sulla busta paga del sig. Scacciaferro, lo Stesso avrebbe una diponibilità mensile dalla propria busta paga pari ad € 588,52, ovvero al di sotto della soglia di povertà assoluta secondo gli indici ISTAT calcolati per il nucleo familiare come quello del debitore.

b. IPOTESI DI LIQUIDAZIONE DEL PATRIMONIO, EX ART 14 TER LEGGE 3/2012

Il debitore pur in assenza di beni mobili registrati o immobili da liquidare può essere ammesso alla procedura di sovraindebitamento, anche se vi siano solo crediti futuri derivanti dal rapporto di lavoro e di finanza fornita da soggetti esterni alla procedura di sovraindebitamento.

Infatti, l'art. 14-ter della L. 3/2012 indica espressamente i beni esclusi dalla liquidazione senza menzionare lo stipendio del debitore; inoltre, ai sensi dell'art. 14-quinques lettera d) della medesima Legge, il giudice ordina la trascrizione del decreto di apertura della liquidazione dei beni, solo ove tale procedura contempli la liquidazione di beni immobili o mobili registrati, così implicitamente sottintendendo che laddove il patrimonio non contempli tali beni la procedura è ammissibile e non si deve procedere ad alcuna trascrizione.

L'istituto della liquidazione è strutturato secondo lo schema del fallimento, posto che la dichiarazione di fallimento non è preclusa dall'assenza di beni in capo al fallito, per analogia si deve ritenere che la liquidazione del patrimonio non possa ritenersi preclusa in capo al sovraindebitato privo di beni mobili o immobili.

Nella fattispecie *de qua*, ai fini della liquidazione del patrimonio si dovrà tener conto solo dei crediti futuri del sig. Scacciaferro e della liquidazione dell'autovettura, non essendo quest'ultimo proprietario di alcun bene mobile e immobile.

- **Crediti futuri**

Nella liquidazione del patrimonio *ex art. 14 ter* il debitore deve mettere a disposizione il proprio reddito mensile al netto delle spese.

In considerazione del fatto che ha un reddito mensile netto annuo pari ad € 1.125,76 e spese mensili pari ad € 900,00, il sig. Scacciaferro potrebbe mettere a disposizione della procedura di liquidazione l'importo **di euro 225,76 al mese x4 anni** (= € 10.836,48) oltre alla 13esima mensilità di € 1.125,76 per 4 anni (**€ 4.503,04**), per un totale di **€ 15.339,52**.

A tale importo dovrà aggiungersi la somma di € 900,00 eventualmente ricavabile dalla vendita dell'autovettura.

Pertanto, si potrà tener conto per la procedura di liquidazione di un importo complessivo pari ad **euro 16.239,52 derivanti dai flussi di cassa futuri oltre che dalla eventuale vendita**

dell'autovettura (con tempi lunghi per la vendita di un autovettura di poco valore)

Da tale importo occorre però decurtare **un importo per il nominando liquidatore che potrebbe quantificarsi in € 1.000,00** - importo calcolato sull'attivo pari ad euro 16.239,52 e sul passivo pari ad euro 100.729,01 - **oltre i costi del legale e dell'OCC, come già individuati, pari ad euro 2.525,00.**

B) Pertanto, nell'ipotesi di LIQUIDAZIONE DEL PATRIMONIO ex art 14 ter 1.3/2012, l'attivo distribuibile tra tutti i creditori, al netto della prededuzione, sarebbe pari ad euro 12.714,52.

Tale ipotesi è meno conveniente rispetto all'ipotesi di accordo con i creditori, in quanto: NELL'IPOTESI DI ACCORDO CON I CREDITORI, l'attivo distribuibile, al netto del pagamento della prededuzione, sarebbe pari ad euro di euro 16.675,00,

In ragione di quanto sin qui esposto, tenuto conto della proposta di accordo formulata dal ~~sig. Scacciaferro~~, lo scrivente Gestore ritiene che allo stato attuale l'accordo sia la prospettiva più favorevole a soddisfare le pretese creditorie in termini di realizzo economico rispetto all'alternativa liquidatoria intesa sia in termini di singole azioni esecutive mobiliari incardinate, che della liquidazione del patrimonio ex art.14 ter legge 3/2012, in quanto con l'accordo il sig. Scacciaferro, volontariamente, decide di mettere a disposizione della procedura la somma di € 250,00 mensili x 6 anni oltre una quota annua di € 200,00 sulla tredicesima mensilità per 6 anni, PER UN TOTALE COMPLESSIVO DI EURO 19.200,00.

Infine, si rileva come l'art. 14-quater della L. 3/2012 preveda la possibilità di conversione della procedura di sovraindebitamento, nell'ipotesi di annullamento dell'accordo o di cessazione degli effetti dell'omologazione del piano del consumatore, in quella di liquidazione del patrimonio.

Poiché nelle procedure alternative alla liquidazione è possibile la cessione di parte dello stipendio, né discende, per analogia, che debba ritenersi ammissibile anche l'accesso diretto alla liquidazione con messa a disposizione a favore dei creditori di parte dei crediti futuri derivanti dallo stipendio.

16. IL VOTO DEI CREDITORI

Si rileva che, per il raggiungimento dell'accordo, ai sensi dell'art. 11, L. 3/2012, è determinante il raggiungimento del consenso dei creditori rappresentanti almeno il sessanta per cento dei crediti (60%), in assenza del quale il Tribunale non potrà disporre l'omologazione.

Ai fini dell'omologazione di cui all' articolo 12 , è necessario che l'accordo sia raggiunto con i creditori rappresentanti almeno il sessanta per cento dei crediti.

I creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca dei quali la proposta prevede l'integrale pagamento non sono computati ai fini del raggiungimento della maggioranza e non hanno diritto di esprimersi sulla proposta, salvo che non rinuncino

in tutto o in parte al diritto di prelazione.

Non hanno diritto di esprimersi sulla proposta e non sono computati ai fini del raggiungimento

della maggioranza il coniuge del debitore, i suoi parenti e affini fino al quarto grado, i cessionari o aggiudicatari dei loro crediti da meno di un anno prima della proposta.

3. L'accordo non pregiudica i diritti dei creditori nei confronti dei coobbligati, fideiussori del debitore e obbligati in via di regresso.

A norma dell'art. 12 comma 3 quater "Il tribunale omologa l'accordo di composizione della crisi anche in mancanza di adesione da parte dell'amministrazione finanziaria quando l'adesione è decisiva ai fini del raggiungimento delle percentuali di cui all'articolo 11, comma 2, e quando, anche sulla base delle risultanze della relazione dell'organismo di composizione della crisi, la proposta di soddisfacimento della predetta amministrazione è conveniente rispetto all'alternativa liquidatoria".

A tal riguardo si segnala che per la procedura in oggetto vale la regola mutuata dal concordato preventivo del "silenzio assenso".

Dunque, i creditori "in mancanza di voto espresso si ritengono consenzienti alla proposta".

Pertanto, ai fini del raggiungimento della maggioranza, il consenso/silenzio assenso necessario deve essere espresso dai creditori (ad esclusione dei creditori in prededuzione che non votano) che rappresentano:

- il 60% di euro **98.204,01** (credito originario oggetto di votazione) ovvero euro 58.922,40;
- il 60% di euro **16.675,00** (credito già stralciato) ovvero euro **10.005,00**.

Si precisa che, qualora non pervenisse, a seguito della relazione inviata dall'OCC, ex art. 12, comma 1, secondo periodo della legge 3/2012, alcuna contestazione da parte dei creditori, non si procederebbe alla valutazione della convenienza della proposta di soddisfacimento rispetto all'ipotesi dell'alternativa della liquidazione concorsuale, bensì in via esclusiva, alla verifica della legittimità del procedimento e della fattibilità del piano della proposta di accordo;

Inoltre, nel caso in cui non si raggiungesse la maggioranza prevista dalla legge per l'accordo, il Giudice Delegato, qualora valutasse l'alternativa liquidatoria –così come esposta nella relazione del Gestore- meno conveniente rispetto alla proposta di accordo potrebbe omologare ugualmente l'accordo anche in assenza del raggiungimento della percentuale di legge (60%).

ATTESTAZIONE

Tutto quanto sopra premesso il sottoscritto avv. Maria Gabriella Varrica, iscritta all'ordine degli avvocati di Palermo n.q. di Gestore della Crisi

ESAMINATI

- I documenti messi a disposizione dal debitore sig. Scacciaferro e quelli ulteriori acquisiti dalla scrivente come allegati alla presente relazione;
- La situazione reddituale e patrimoniale del debitore;
- Lo stato analitico dei singoli debiti quanto a natura, importi e relativo grado di privilegio;
- L'istanza predisposta dal debitore sig. Scacciaferro ;

ATTESTA

La veridicità dei dati esposti e la fattibilità e convenienza del piano ex art. 8 Legge 3/2012, nonché la convenienza del presente piano rispetto alle alternative liquidatorie.

Si attesta che la presente relazione è composta da 42 pagine e di numero 37 allegati.

Con osservanza

Palermo, 24 marzo 2022

Il Professionista Gestore
dell'Organismo di Composizione della Crisi
Avv. Maria Gabriella Varrica

Per presa visione ed accettazione

Sig. ~~Giuseppe Battistone~~ Scacciaferro

Giuseppe Battistone

Alla luce di quanto sopra esposto, il sottoscritto Professionista incaricato

CHIEDE

che l'Ill.mo Sig. Giudice Delegato, verificata:

- la sussistenza dei requisiti di cui agli artt. 7,8 e 9 l. 3/2012,

VOGLIA

1. dichiarare l'apertura della procedura di accordo di composizione della crisi da sovraindebitamento di cui all'art. 7, comma 1, Legge n. 3/2012 nei confronti del Sig. Scacciaferro;

- **2. Fissare**, ex art. 10, comma 1, L. n. 3/2012 con decreto l'udienza con i relativi e conseguenti provvedimenti e i termini per le comunicazioni della proposta allegata e del decreto ai


creditori nei termini di legge, nonché disponendo l'idonea forma di pubblicità, la trascrizione, a cura dell'organismo di composizione della crisi, del decreto;

- **3. Ordinare**, ex art. 10, comma 2, lett. c) , L. n. 3/2012, sempre con decreto, che, sino al momento in cui il provvedimento di omologazione diventi definitivo, non possano, essere iniziate o proseguite azioni esecutive individuali né disposti sequestri conservativi né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio del debitore che ha presentato la proposta di accordo, da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore, ivi espressamente previsti i fermi amministrativi iscritti dall'Agente per la riscossione, Equitalia s.p.a., sui mezzi di proprietà dello stesso;
- **4. Disporre, altresì, la sospensione delle procedure esecutive** in essere (cfr. doc. 20); nel caso *de quo*, procedura di PPT avviata da Banca Ifis, con prossima udienza per dichiarazione del terzo il 25 marzo 2022;
- 5. Disporre, altresì, la sospensione dell'attuale trattenuta di € 229,00** cessione pro solvendo di quote dello stipendio in virtù di contratto di finanziamento con Prexta (già Eurocqs S.p.A.), sottoscritto in data 28 dicembre 2020 (cfr. docc. 19 e 23);
- **6. Dichiarare, infine, la sospensione della decorrenza** degli interessi legali e/o convenzionali,
- **7. In via subordinata, ex art. 14 quater L.3/2012** disporre la conversione della procedura di sovraindebitamento, in quella di liquidazione del patrimonio.

Con osservanza

Palermo, 24 marzo 2022

Il Professionista Gestore
dell'Organismo di Composizione della Crisi
Avv. Maria Gabriella Varrica



Elenco documenti

Si allega la documentazione di cui all'art. 9 commi 2 e 3 bis, l.3/12, nonché quelli di cui alla precedente narrativa e segnatamente:

1. Copia provvedimento nomina OCC;
2. Accettazione incarico avv. Varrica;
2 a prospetto spese OCC accettato;
3. Domanda depositata dal sig. [redacted] all'OCC;

4. certificato carichi pendenti;
5. certificato casellario giudiziale;
6. certificato residenza;
7. CRIF;
8. Elenco spese mensili;
9. estratto per riassunto atti matrimonio;
10. autocerificazione stato libero + dichiarazione;
11. relazione redatta dal sig. ██████████
12. report Banca Italia;
13. verbale mancata conciliazione con IFIS E MB SOLUTION
14. modello 730 anni 2019, 2020, 2021;
15. cedolini;
16. estratti conto anni 2016, 2017, 2018 e giacenze medie;
17. atto precetto e atto di PPT banca IFIS;
18. carto findomestic;
19. Prestito CQS;
20. Finanziamento Finitalia;
21. Ricorso per d.i Mb Credit Solution;
22. Riscontro Mb Credit Solution(a, b,c,d,e);
23. Riscontro Euroqas (Prexta);
24. Riscontr Finitalia;
25. Riscontro Findomestic;
26. Riscontro Riscossione;
27. Riscontro Agenza entrate;
28. Riscontro Comune di Palermo;
29. precisazione IFIS (a,b,c,d,e,f);
30. dichiarazione sostitutiva di non aver compiuto atti negli ultimi 5 anni;
31. autocertificazione inventario;
32. elenco beni immobili, mobili giacenza media ed elenco creditori sottoscritta debitore;

- 33. verbale incontro;
- 34. visura PRA;
- 35. visura catastale;
- 36. certificato medico ex moglie del sig. ██████████
- 37. parcella pro- forma avv. Giunta

Con osservanza

Palermo, 24 marzo 2022

Il Professionista Gestore
dell'Organismo di Composizione della Crisi
Avv. Maria Gabriella Varrica

